



TRIBUNALE DI COMO

PRIMA SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giudice dell'esecuzione,

letta la richiesta di liquidazione del compenso presentata dall'esperto;

presa visione dell'elaborato peritale e valutatane il grado di completezza e complessità;

visto l'art. 161, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, introdotto dalla legge n. 132 del 2015;

ritenuto che tale disposizione, in quanto espressamente riferita, quale parametro per la liquidazione del compenso, al prezzo ricavato dalla vendita, non possa che ritenersi esclusivamente applicabile all'attività di stima dell'immobile pignorato (la sola per la quale assuma rilievo, quale parametro per la liquidazione del compenso, l'importo stimato, ai sensi dell'art. 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, di cui al DM 30 maggio 2002), mentre deve escludersi che possa applicarsi alle ulteriori attività, poste in essere dall'esperto ai fini di dare risposta a tutti i quesiti contenuti nel verbale di conferimento dell'incarico;

considerato infatti che per la liquidazione del compenso riferito a tali ulteriori attività non assume rilevanza il valore del bene assoggettato all'esecuzione, con la conseguenza che tali attività possono essere interamente liquidate per l'intero;

P.Q.M.

liquida all'esperto:

€ a titolo di compenso per le attività di cui all'art. 12 DM 30 maggio 2002;

€ per spese documentate.

oltre accessori di legge, che pone provvisoriamente a carico del creditore procedente (detratto l'eventuale acconto percepito).

Si comunichi allo stimatore.

Como,

Il G.E.

(dott. Alessandro Petronzi)